




Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



Progettazione, organizzazione ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo – anno 2016, eventualmente prorogabile per l'anno 2017

Capitolato d'oneri

articolo 1 – oggetto dell'appalto.

1. Costituisce oggetto del presente appalto, l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico e ricreativo, nel periodo decorrente dal 09.07.2016 sino al 08.01.2017 per l'anno 2016 e, nell'eventuale proroga per l'anno 2017, dal 08/07/2017 sino al 07/01/2018. Costituisce altresì oggetto dell'appalto il coordinamento tecnico operativo del complesso degli eventi e attività che si intendono realizzare, nonché la gestione dei luoghi presso cui si svolgeranno le manifestazioni, oltre alla previsione, fornitura, gestione e/o supporto degli allestimenti tecnici.
2. I servizi di cui trattasi sono ricompresi nella descrizione "Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" dell'allegato IX al Decreto Legislativo 50/2016 – CPV 79952000-2 "Servizi di organizzazione di eventi", CPV 79952100-3 "Servizi di organizzazione di eventi culturali".

articolo 2 – finalità

1. La stagione turistica di Gressoney-Saint-Jean, con particolare riferimento a quella estiva, si caratterizza da quasi vent'anni per un'offerta di accoglienza turistica ai numerosi ospiti, residenti e lavoratori stagionali, consistente in una serie di eventi culturali e di intrattenimento per il tempo libero, organizzati a cura dell'Amministrazione comunale, noti alla collettività quale "Walser Festival".
In particolare le precedenti edizioni del Walser Festival si sono configurate in eventi, incontri musicali, letterari, artistici e iniziative di vario genere, che hanno animato le giornate e le serate gressonane con la cornice delle vie e piazze della località.
2. Parimenti, anche nella stagione invernale, soprattutto in concomitanza delle feste di fine anno durante le quali si registra un notevole incremento di presenze turistiche, si rende indispensabile proporre eventi, momenti di incontro culturale e di svago in genere.
3. Uno degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire con il presente appalto, è la promozione di iniziative culturali, musicali, ludiche e ricreative, diversificando l'offerta per tipologia e per categorie di utenti e di pubblico a cui si rivolge.
4. Il progetto proposto dovrà pertanto essere trasformato in un programma dettagliato, articolato per sezioni tematiche e ben distribuito su tutto l'arco temporale delle diverse stagionalità turistiche, anche tenuto conto delle caratteristiche climatiche, degli spazi a disposizione e della variabilità delle attività praticabili dagli ospiti del paese. I contenuti della rassegna "Walser Festival" devono essere definiti sulla base:
 - degli indirizzi e degli obiettivi di politica turistica e culturale stabiliti dall'Amministrazione con il presente atto;
 - di criteri legati alle caratteristiche peculiari e oggettive della rassegna estiva, quali la pluralità dei linguaggi espressivi e degli ambiti di interesse di una rassegna, per sua definizione interdisciplinare e multi-target (integrazione di eventi e spettacoli all'aperto o al coperto, ecc.);
 - di ulteriori criteri riconducibili alle caratteristiche specifiche dei singoli eventi tra cui, in primo luogo, la qualità artistico-culturale dell'evento, la sua attualità, l'interesse che esso riveste per la popolazione residente e fluttuante, la sua risonanza mediatica e il suo potenziale di attrazione turistica, la sua capacità di valorizzare gli spazi e il patrimonio culturale della comunità nonché il suo tessuto associazionistico, i suoi ingredienti di creatività e originalità e quindi anche la sua capacità di veicolare un'immagine positiva e dinamica del comune.

articolo 3 – durata dell'incarico

1. L'incarico decorre dalla data di aggiudicazione sino al 08.01.2017 per il primo anno 2016 e, in caso di proroga, fino al 07/01/2018 per il secondo anno 2017, fatto salvo il maggior tempo necessario

per la conclusione delle attività programmate, anche dal punto di vista tecnico, amministrativo e di rendicontazione.

articolo 4 – periodo e luogo di programmazione degli eventi

1. Gli eventi, per un numero minimo complessivo per ciascuna annualità di 30 (25 nel periodo estivo e 5 nel periodo invernale), dovranno essere programmati, per la stagione estiva, nel periodo decorrente dal 09/07/2016 al 04/09/2016 per l'anno 2016 ed eventualmente, in caso di proroga, dal 08/07/2017 al 03/09/2017 per l'anno 2017 e per il periodo invernale dal 03/12/2016 al 08/01/2017 ed eventualmente, in caso di proroga, dal 07/12/2017 al 07/01/2018; in particolare un evento deve essere programmato per la serata del 31/12/2016 e per il capodanno 31.12.2017 ed eventualmente, in caso di proroga, negli stessi giorni della stagione 2017/18.
2. I luoghi in cui si potranno tenere gli eventi, incontri e/o spettacoli sono costituiti in via principale dalla tensostruttura Wohnplatz in loc. Rovenò, dalle due piazze del centro paese, il campo sportivo di calcio e la palestra dello Sport Haus, il parco del lago Gover, senza che ciò impedisca la scelta di altri luoghi o sale che si rendessero disponibili e/o interessanti in relazione alla tipologia dell'evento proposto.

articolo 5 – tipologia degli eventi richiesti

1. La tipologia degli eventi proposti deve essere di varia natura, a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo, ricreativo, ecc., tenuto conto che le categorie dei destinatari dell'offerta sono molteplici.
2. Gli eventi devono pertanto essere diversificati per categorie di utenti, tenuto conto della presenza in loco sia di turisti, sia di popolazione residente, di tutte le fasce di età.
3. In particolare gli eventi proposti devono essere così strutturati:
 - a) almeno n. 5 eventi aventi chiaro riferimento alla tradizione alpina valdostana, in campo musicale, teatrale, nel campo delle arti figurative, naturalistiche, scientifiche o culturali in genere;
 - b) almeno n. 3 eventi/incontri a tematica sportiva, con proiezioni, e presenza di atleti in attività e non, con particolare riferimento a quelli locali e valdostani;
 - c) almeno 5 eventi musicali, di carattere contemporaneo, di cui almeno due con artisti di livello nazionale;
 - d) per la serata del 14 agosto 2016 ed eventualmente, in caso di proroga, quella del 14 agosto 2017, organizzata dalla locale Associazione Guide Alpine per l'annuale festa in loro onore, si richiede la realizzazione di un evento in tema e coordinato con la manifestazione;
 - e) nel periodo coincidente con la 32^a o 33^a settimana dell'anno, cadenti nel mese di agosto, dovrà prevedersi una passeggiata/corsa non competitive, rivolta alle famiglie degli ospiti di Gressoney, denominata "Family Run", con anche il coinvolgimento delle attività commerciali locali. Per tale manifestazione potrà essere prevista un'iscrizione onerosa a copertura dei premi e del "pacco gara" a tema gastronomico.
4. Oltre agli eventi di cui ai commi precedenti, l'aggiudicatario è tenuto a programmare e organizzare l'evento denominato "Walsernacht" in due date per ciascun anno di riferimento contrattuale, di cui due sabato 23 luglio 2016 e sabato 20 agosto 2016 ed eventualmente, in caso di proroga, altre due sabato 22/07/2017 e 19/08/2017. Gli eventi Walsernacht dovranno prevedere la collaborazione con la Pro Loco e con la partecipazione del Gruppo folcloristico di Gressoney e di altri gruppi di intrattenimento musicale di riferimento della valle del Lys. I contenuti della Walsernacht dovranno, inoltre, tendere alla valorizzazione dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché di quelle forme di arte e cultura materiale, dei prodotti quali il legno, la pietra, i tessuti e quelli della coltivazione e dell'allevamento.
5. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a programmare e organizzare in collaborazione con i produttori e agricoltori locali, nella giornata di sabato 10 dicembre 2016, ed eventualmente, in caso di proroga, nella giornata del 9 dicembre 2017 l'annuale festa per la promozione della Toma di Gressoney, con degustazione gratuita del prodotto caseario locale, di altri prodotti enogastronomici locali e regionali. L'evento deve avere l'obiettivo di comunicare e illustrare efficacemente le caratteristiche del prodotto, della sua preparazione e del relativo marchio di tutela.
6. Il programma degli eventi invernali deve prevedere almeno due incontri con autori di testi contemporanei, con presentazione di testi letterari o di saggistica.
7. L'evento programmato per la serata del 31 dicembre, di tipo musicale, deve assicurare la copertura della fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 02.00 del giorno seguente. Passato il brindisi di Capodanno e comunque non oltre le 0.30 del primo dell'anno nuovo, si avrà cura di riprodurre brani musicali tali da non eccitare ulteriormente i presenti, ciò al fine di contenerne "l'esuberanza" vandalica.

articolo 6 - caratteristiche e oneri generali del servizio

1. L'aggiudicatario è tenuto a:

- a) precisare e completare, entro e non oltre la data del 4 luglio 2016 ed eventualmente, nel caso di proroga, entro il 31 maggio 2017, il progetto della rassegna sulla base di quanto contenuto nell'offerta tecnica e tenuto conto di quanto previsto dal presente capitolato, trasformarlo in un programma dettagliato, articolato per sezioni tematiche e ben distribuito su tutto l'arco temporale al fine di sottoporre il medesimo all'approvazione da parte del Comune. A tal fine si da atto che l'offerta tecnica costituisce allegato al contratto e assume nei confronti del Comune un preciso obbligo contrattuale in ordine alle modalità di esecuzione del contratto;
 - b) progettare e gestire la campagna promozionale, compresa la stampa di brochure/libretto del programma generale del Walserfestival entro i termini del 8 luglio 2016 ed eventualmente, nel caso di proroga, entro il 15 giugno 2017, al fine di consentirne la ottimale distribuzione;
 - c) predisporre e gestire le pratiche SIAE;
 - d) coordinare e gestire tutte le attività connesse all'attuazione del programma;
 - e) gestire tutti gli aspetti organizzativi e tecnici;
 - f) collaborare con i vari enti, associazioni e organismi che organizzano eventi nel contesto delle attività turistico – culturali sul territorio comunale, ivi compresa la pubblicazione degli eventi da altri promossi e organizzati all'interno della brochure/libretto di cui sopra;
 - g) presentare apposita relazione finale;
- con le caratteristiche, modalità e i dettagli meglio specificati negli articoli successivi.
2. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma precedente sono posti a carico dell'aggiudicatario, ivi compresi gli oneri inerenti l'imposta sui diritti di autore, SIAE.
 3. In linea generale il team dell'aggiudicatario, preposto alla gestione del presente appalto, deve essere nel suo insieme e nei singoli componenti, motivato, disponibile, energico, coinvolgente. In difetto il Comune applica le sanzioni contrattuali.

Articolo 7 - programma delle manifestazioni

1. L'aggiudicatario è tenuto a precisare e completare, entro i termini fissati dal precedente articolo 6, il progetto della rassegna Gressoney Walser Festival, edizione 2016 ed eventualmente, in caso di proroga, edizione 2017, nonché i progetti degli eventi invernali, che potranno essere concordati anche in tempi successivi e comunque e non oltre il 28 ottobre di ciascun anno, sulla base di quanto contenuto nell'offerta tecnica e tenuto conto di quanto previsto dal presente capitolato, trasformarlo in un programma dettagliato, articolato per sezioni tematiche e ben distribuito su tutto l'arco temporale.
2. Al programma deve essere allegata apposita e idonea documentazione a dimostrazione della fattibilità del medesimo, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo copia di contratti, pre-contratti, atti di impegno tra le parti, ecc..
3. L'aggiudicatario, nel predisporre il programma, deve tenere conto che, nel mese di luglio si riscontra una preponderanza di presenze turistiche familiari a forte componente infantile e della terza età, mentre nel mese di agosto la presenza turistica risulta essere caratterizzata anche da giovani e adulti;
4. Nel corso del mese di luglio, il Comune ritiene ottimale l'organizzazione degli eventi di maggior rilievo nelle serate del 15/16 e 22/23 per l'anno 2016 ed eventualmente, in caso di proroga, 14/15 e 21/22 per l'anno 2017.
5. Nel corso del mese di agosto, il Comune ritiene ottimale l'organizzazione degli eventi di maggior rilievo nelle serate di 19/20 e/o 26/27 per l'anno 2016 ed eventualmente, in caso di proroga, del 11/12 e 18/19 per l'anno 2017.
6. L'attuazione del programma è subordinata all'approvazione da parte del Comune, da rilasciarsi entro 2 giorni dalla consegna del medesimo all'ufficio protocollo dell'ente.
7. L'assenza di riscontro nei termini indicati comporta implicita accettazione e approvazione del medesimo.
8. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere modifiche, rettifiche, spostamento di date, sostituzione di artisti, ecc. con istanza motivata e fornendo all'aggiudicatario tutti gli elementi utili per procedere alle modifiche, a condizione che le medesime non varino il budget previsto.
9. Le modifiche sono apportate e concordate in contraddittorio tra le parti.

articolo 8 - campagna promozionale

1. L'aggiudicatario è tenuto a gestire l'intera campagna promozionale degli eventi, dalla progettazione sino alla divulgazione delle informazioni. In particolare è tenuto a:
 - predisporre la documentazione informativa e comunicativa degli eventi;
 - gestire la comunicazione pre-evento, mediante la predisposizione settimanale di comunicati specifici e dettagliati;
 - aggiornare la sezione "turismo ed eventi" del sito istituzionale del Comune di Gressoney-Saint-Jean;

- comunicare gli eventi in ambito turistico, culturale, sportivo, ricreativo ecc. programmati al Consorzio Turistico Gressoney Monterosa, ai Comuni della Valle del Lys, nonché all'Office du Tourisme di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Pont-Saint-Martin e Aosta;
 - valutare, gestire e coordinare le presenze pubblicitarie sui media regionali e nazionali quali riviste, radio, TV, social network quali Facebook, Twitter, Instagram, ecc. e proporre di attuare campagne specifiche per gli eventi più rilevanti.
2. Il programma degli eventi deve essere realizzato in apposita brochure/libretto riepilogativa da divulgarsi almeno sul territorio dell'Unité des Communes Walser, presso le strutture ricettive e gli esercizi pubblici e commerciali. Specifiche locandine devono essere realizzate per i singoli eventi.
 3. Tutto il materiale informativo e pubblicitario deve essere prodotto anche in formato digitale e trasmesso ai soggetti di cui al presente articolo, in tale forma, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento. Il medesimo deve avere una impostazione grafica gradevole e invitante.
 4. Prima della divulgazione, il materiale pubblicitario deve essere approvato dal Comune, anche nella forma di una email dell'Assessore competente. Tutte le forme cartacee e non del materiale informativo deve presentare il logo dell'ente ed eventualmente quello di altre pubbliche amministrazioni patrocinanti l'evento.
 5. Il servizio promozionale deve assicurare la massima visibilità agli eventi programmati, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini / turisti, nell'ambito territoriale della Valle del Lys, da Pont-Saint-Martin a Gressoney-La-Trinité, oltre che presso l'Office du Tourisme di Aosta.

articolo 9 - pratiche SIAE

1. Spetta all'aggiudicatario la gestione della pratiche SIAE connesse agli eventi programmati e il versamento dell'imposta prevista, nel rispetto della tempistica e delle vigenti normative in materia.

articolo 10 - gestione tecnica

1. L'aggiudicatario è tenuto a programmare, coordinare, fornire e gestire tutti gli aspetti tecnici connessi e necessari per lo svolgimento degli eventi.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario è pertanto tenuto a:
 - a) individuare i luoghi ritenuti più idonei per lo svolgimento di ciascuna iniziativa
 - b) progettare esecutivamente gli allestimenti necessari per i diversi eventi
 - c) fornire tutte le attrezzature, gli arredi, i beni mobili e gli impianti necessari, se non già messi a disposizione dal Comune
 - d) assicurare la sorveglianza, il riordino/ricovero e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti di proprietà dell'aggiudicatario e di quelli forniti dal Comune
 - e) fornire il service audio
 - f) fornire il service luci
 - g) fornire assistenza tecnica specializzata
 - h) fornire il servizio di hostess
 - i) curare l'allestimento dei siti in cui si svolgono gli eventi, avendo cura di assicurare un allestimento consono alla tipologia di evento
 - j) riordino, al termine dell'evento, dei locali e dei siti in cui si sono svolti gli eventi, e nello specifico: smontaggio, ritiro delle attrezzature, degli arredi, dei beni mobili e degli impianti
 - k) pulizia dei locali e dei siti in cui si sono svolti gli eventi, entro 12 ore dal termine dei medesimi
 - l) facchinaggio e trasporto, carico e scarico del materiale occorrente per gli eventi
 - m) fornire i mezzi di trasporto necessari
 - n) conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, ponendo particolare attenzione al rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata
 - o) assicurare e assumere a proprio onere il servizio di trasporto e ospitalità a ospiti, giornalisti e artisti, qualora previsto nei singoli contratti stipulati dall'aggiudicatario, nel rispetto delle disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" previste dalla l. 136/2010
 - p) assicurare assistenza, laddove richiesto e con particolare riferimento al servizio audio e luci, anche alle attività e agli eventi organizzati dal Comune, per un numero massimo di tre eventi per ciascuna annualità del periodo contrattuale.
3. L'aggiudicatario non può impartire direttamente direttive ed esigere prestazioni da soggetti che abbiano rapporti contrattuali con il Comune. Per tali fini l'aggiudicatario deve rivolgere istanza ai referenti comunali, i quali soli avranno cura di impartire direttive ed esigere prestazioni dalle controparti contrattuali del caso.
4. Parimenti l'aggiudicatario non può impartire direttive ed esigere prestazioni dai dipendenti del Comune.
5. Eventuali servizi aggiuntivi espressamente richiesti dal Comune, sono preventivamente concordati tra le parti.

articolo 11 - collaborazione con altre istituzioni, enti e organismi

1. L'aggiudicatario è tenuto a collaborare con istituzioni, enti e organismi diversi, attivi sul territorio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Biblioteca intercomunale, Pro Loco, Gruppo Folkloristico di Gressoney, Consorzio Turistico Gressoney Monterosa, Sci Club, S.S.D. Golf Gressoney, Associazione Amici della Musica, ecc., al fine di coordinare le attività connesse all'organizzazione degli eventi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili.
2. A tal fine è istituito presso il Comune, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, apposito tavolo di lavoro, composto da:
 - a. Assessore al Turismo e Sport del Comune di Gressoney-Saint-Jean
 - b. Legale rappresentante dell'aggiudicatario o suo delegato
 - c. Presidente della Commissione di gestione della biblioteca o suo delegato
 - d. Rappresentante della Proloco
 - e. Rappresentante del Gruppo folcloristico
 - f. Rappresentante dell'Associazione Amici della Musica
 - g. Rappresentanti di soggetti terzi operanti sul territorio, che siano di volta in volta coinvolti nel complesso degli eventi ed entrino in rapporto con l'aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario è tenuto a informare puntualmente e sollecitamente il Comune in merito alla gestione dell'appalto, alle problematiche riscontrate, fornendo altresì i suggerimenti ritenuti utili e necessari.
4. In particolare si da atto che il Comune e l'Unité des Communes Walser, intendono programmare, al di fuori del presente appalto, i seguenti eventi e/o servizi:
 - Centro estivo, denominato "Fantalago" nel periodo indicativamente compreso tra il 5 luglio e il 27 agosto 2016;
 - Estate Musicale di Gressoney, da fine luglio a fine agosto di ciascun anno;
 - Mostra mercato dell'artigianato, in tre giornate, nei mesi luglio e agosto;
 - Mostra mercato di piante e fiori alpini, denominata "Artemisia", nelle giornate di sabato e domenica del primo fine settimana del mese di luglio di ciascun anno;
 - Corsi e Master di musica, a cura dell'Associazione Culturale Arte di Omegna, dal 10 al 17 luglio 2016;
 - Proiezione Docu Film "Homines dicti Walser", nella giornata/serata del 16 luglio 2016;
 - Summer School Città del Gusto Torino – Gambero Rosso dal 16 al 23 luglio e Premio di cucina "La ricetta (ri)trovata" il 22 e 23 luglio 2016 e il 21 e 22 luglio 2017;
 - Toro Camp, in collaborazione con la società sportiva Torino Calcio, per l'ultima settimana di giugno e le prime tre di luglio;
 - Walser Ultra Trail, nelle giornate del 30/31 luglio 2016 e indicativamente 29/30 luglio 2017
 - La "Notte Rosa" organizzata dalla locale Pro Loco, indicativamente nella prima decade del mese di agosto di ciascun anno;
 - "Meraviglioso Walser", artisti contemporanei interpretano l'ambiente e il paesaggio Walser, prevista nel mese di agosto di ciascun anno;
 - Concorso fotografico "La mia estate a Gressoney", estate 2016 e estate 2017.

articolo 12 - relazione finale

1. L'aggiudicatario è tenuto a redigere e consegnare al Comune, apposita relazione finale, illustrante l'andamento degli eventi, l'afflusso registrato, le problematiche emerse, e quant'altro ritenuto utile e necessario per la programmazione futura di eventi analoghi.

articolo 13 - locali e strutture messi a disposizione dal Comune

1. Il Comune di Gressoney-Saint-Jean per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente capitolato, mette a disposizione la tensostruttura sita in località Rovenò, denominata Wohnplatz e relativo impianto elettrico e di illuminazione, nonché impianto generatore di aria calda. Servizi igienici, un locale deposito per il ricovero di componenti impiantistiche audio-visive e luci e uno chalet in legno per ufficio.
2. Sono altresì rese disponibili le piazze comunali e il parco Gover, previa comunicazione con congruo anticipo, al fine di poter disporre in merito agli accessi e al traffico veicolare e pedonale.
3. Eventi di carattere sportivo possono essere programmati presso il Campo sportivo sito in località Tschoarde, con esclusione delle quattro settimane dal 25/26 giugno al 22/23 luglio, indicativamente, compresi e previo accordo con altre manifestazioni eventualmente programmate presso la medesima struttura sportiva.
4. Un numero massimo di 2 (due) eventi possono essere programmati presso l'Auditorium dell'edificio Sport Haus, senza ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario. Possono essere programmati nella struttura eventuali ulteriori eventi, previo accordo con il soggetto gestore della medesima.

5. Un numero massimo di 2 (due) eventi possono essere programmati presso la palestra della medesima Sport Haus, previo accordo in merito a tempi e oneri con la direzione della medesima struttura sportiva comunale.

articolo 14 - materiale messo a disposizione dal Comune

1. Il Comune mette a disposizione, per lo svolgimento degli eventi di cui al presente appalto, il seguente materiale:
 - a) N 1/2 Palco/chi coperto/i della dimensione di m 6x6
 - b) Tavoli in legno e metallo in n. di 20/25
 - c) Panche in legno e metallo in n. di 40/50
 - d) Sedie a struttura metallica con guscio in PE, in n. di 200 circa
 - e) Cestini rifiuti in n. di 6
 - f) Cavi, lampade per illuminazione e allacciamenti elettrici, in caso di eventi localizzati nelle vie e piazze del centro storico.
2. Con la firma del verbale di consegna, l'aggiudicatario prende in carico locali, attrezzature, arredi, beni mobili e impianti, nella consistenza e nello stato in cui si presentano all'atto della verifica.
3. L'aggiudicatario è tenuto a utilizzare locali, attrezzature, arredi, beni mobili e impianti con la diligenza del "buon padre di famiglia", a mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dell'appalto e a restituirli alla fine del contratto nelle condizioni e quantità ricevute, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
4. Tutte le attrezzature, gli arredi, i beni mobili e gli impianti che si rendano eventualmente necessari per la perdita e/o rottura di quelli attualmente in dotazione o messi a disposizione dall'Ente, sono ripristinati dall'aggiudicatario, nella misura necessaria a garantire l'erogazione del servizio. Il nuovo materiale fornito, alla scadenza del contratto, rimane di proprietà del Comune, senza alcun indennizzo all'aggiudicatario stesso. Eventuali danni prodotti alle attrezzature e agli impianti devono essere riparati o sostituiti dall'aggiudicatario.
5. È a carico del Comune la fornitura di acqua, corrente elettrica e riscaldamento. E' inteso che il medesimo non si fa carico della momentanea assenza degli stessi per cause non dipendenti dalla sua volontà. L'aggiudicatario deve porre in essere ogni azione affinché siano evitati ogni tipo di spreco o di utilizzo non pertinente dei servizi di cui al presente comma.
6. Agli effetti del presente Capitolato, gli oneri di manutenzione dei beni immobili e mobili di proprietà del Comune, sono posti rispettivamente a carico di:
 - a) Comune: l'eventuale manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti, non causata da imperizia o cattivo uso da parte dell'aggiudicatario o suoi collaboratori;
 - b) Aggiudicatario: le prestazioni di manutenzione ordinaria e preventiva intendendosi come tali le operazioni tecniche atte alla conservazione in perfetto stato d'uso delle attrezzature, degli arredi, dei beni mobili, degli impianti e degli immobili.
7. Il Comune è sollevato da qualsiasi spesa inerente manutenzioni, sostituzioni e reintegri di attrezzature, arredi, beni mobili e impianti, o componenti di essi, che si dovessero rendere necessarie a causa di usura, danneggiamenti o furti. Tali eventuali costi sono a totale carico dell'aggiudicatario.
8. Nei casi in cui si ravvisassero incurie e imperizie da parte dell'aggiudicatario, i danni sono stimati e addebitati allo stesso.
9. Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario deve riconsegnare al Comune tutto quanto avuto in uso, in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, comprensivi di tutti gli interventi strutturali e tecnologici che l'aggiudicatario ha apportato durante la durata dell'appalto.
10. Qualora si ravvisassero danni a strutture, impianti, attrezzature, arredi, beni mobili, dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione, o si riscontrasse la mancanza di quanto consegnato, questi sono stimati e addebitati all'aggiudicatario.

articolo 15 - pagamenti

1. Al fine di agevolare la fase di Start Up di un complesso di iniziative che comporta un considerevole onere finanziario iniziale a carico dell'aggiudicatario, il Comune entro quindici giorni dal primo evento in programma, eroga un acconto pari al 20% dell'importo di contratto.
2. La somma liquidata in acconto è detratta dai successivi acconti.
3. La liquidazione dei successivi acconti è disposta su istanza dell'aggiudicatario, corredata da apposita relazione sull'attività svolta, contenente il dettaglio delle spese sostenute.
4. Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di acquisizione della fattura in formato elettronico e della documentazione giustificativa di cui al precedente comma, fatto salvo il maggior tempo necessario per la verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.
5. La fattura a saldo, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, è emessa al termine del rapporto contrattuale e liquidata nei termini di cui al comma 4.

articolo 16 - obblighi, oneri e spese a carico dell'aggiudicatario

1. Nella formulazione dell'offerta, ogni concorrente deve tener debito conto degli oneri posti a carico dell'aggiudicatario, e di tutti quelli occorrenti per la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nel rispetto delle norme di legge, previsti dalla vigente normativa e nel presente capitolato d'oneri, disciplinante il servizio.
2. I servizi devono essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta all'aggiudicatario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto all'atto della stipula del contratto.
3. L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. È tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei servizi relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto di cui al presente servizio, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; è tenuto a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante può provvedere direttamente, impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni.
4. L'aggiudicatario deve provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.
5. L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia dei locali, sia delle attrezzature, arredi, beni mobili e impianti. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune nel caso di eventuali danni o furti. L'aggiudicatario è tenuto a garantire la conservazione delle attrezzature, impianti, arredi e beni mobili, sia con riferimento alla sicurezza, sia alla custodia; è a carico esclusivo dell'aggiudicatario ogni responsabilità in proposito, nessuna esclusa.
6. Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, fatte salve le eventuali varianti o integrazioni ordinate dalla stazione appaltante.
7. Qualora durante i servizi siano danneggiati beni immobili o mobili di proprietà del Comune, o di altre amministrazioni pubbliche e/o di privati, l'aggiudicatario provvede, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni od opportune sostituzioni o al ripristino. Qualora non provveda entro i termini fissati dal Comune, è facoltà di quest'ultimo effettuare, direttamente o tramite terzi, le riparazioni o le sostituzioni necessarie, con ripetizione delle spese all'aggiudicatario, eventualmente detraendoli dall'importo dei servizi da liquidare.
8. Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio e i componenti di sicurezza devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalle vigenti normative in materia.
9. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario deve:
 - a) impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente e assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Gli addetti al servizio, che devono possedere i necessari requisiti professionali, devono essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità;
 - b) provvedere alla tempestiva sostituzione di personale e di attrezzature, arredi, beni mobili e impianti, nel caso di indisponibilità di quelli normalmente impiegati (malattie, rotture, guasti, riparazioni prolungate ecc.);
 - c) adottare, nell'esecuzione dei servizi affidatigli, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei cittadini / utenti, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
 - d) comunicare tempestivamente in modo preciso le difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio.
10. Sono a esclusivo carico dell'aggiudicatario, le responsabilità civili e penali, nell'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.
11. Per quanto concerne la prevenzione incendi, l'aggiudicatario deve garantire quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare l'aggiudicatario deve attuare la sorveglianza sul luogo di lavoro

- (regolare accessibilità vie di fuga, rispetto dei carichi di incendio, rispetto del divieto di fumo, ecc.) e fornire il numero idoneo di Addetti Antincendio.
12. Per quanto concerne i presidi di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di pronto soccorso, mezzi di comunicazione, l'aggiudicatario deve garantire quanto previsto dalla normativa vigente e fornire il numero idoneo di Addetti Pronto Soccorso.
 13. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

articolo 17 - responsabilità dell'aggiudicatario e assicurazione

1. I servizi disciplinati dal presente capitolato sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici e non possono essere sospesi o abbandonati, fatti salvi i casi determinati da "causa di forza maggiore", da dimostrarsi al Comune.
2. L'aggiudicatario è l'unico responsabile, verso il Comune, del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione dei servizi affidati.
3. L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi. Deve dunque rispondere direttamente dei danni provocati alle persone, nonché alle strutture messe a disposizione dal Comune, nell'esecuzione del servizio, anche in eccedenza alla copertura assicurativa; in particolare deve assicurarsi per i danni recati al Comune stesso.
4. L'aggiudicatario deve porre in essere ogni accorgimento e cautela nell'esecuzione del servizio, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità dei cittadini / utenti.
5. L'aggiudicatario è altresì responsabile dei danni derivanti dall'interruzione del servizio per intemperività e manchevolezza nell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità. In caso di sospensione parziale o abbandono, il Comune può sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
6. L'aggiudicatario assume altresì la piena responsabilità civile e penale, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale responsabilità rimane pienamente sollevato il Comune.
7. L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i dispositivi di protezione individuale, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La eventuale presenza in loco del personale del Comune non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell'aggiudicatario.
8. L'aggiudicatario deve contrarre e trasmettere alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto:
 - polizza assicurativa RCT per i rischi inerenti la gestione degli immobili e delle strutture messe a disposizione dal Comune, nella quale sia esplicitamente indicata la stazione appaltante quale "soggetto terzo" a tutti gli effetti di legge, con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00=;
 - polizza assicurativa per il personale dipendente R.C.O. con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00=.
9. La durata delle polizze di cui al comma precedente, deve coprire l'intero periodo del servizio.
10. Fatti salvi gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di società assicuratrici, lo stesso risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

articolo 18 - risoluzione del contratto

1. Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano continuativi, previa diffida scritta e l'assegnazione di un termine per l'adempimento, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.
2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 20, "penalità", il Comune può dichiarare con semplice comunicazione scritta, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 1. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento, infrazione a ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
 2. per abituali negligenze o deficienze, regolarmente accertate e notificate;
 3. inosservanza da parte dell'aggiudicatario di uno o più impegni assunti verso il Comune;
 4. mancata produzione della documentazione di cui all'articolo 24 "documentazione da produrre prima dell'inizio del servizio";

5. contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell'aggiudicatario o del proprio personale;
 6. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 7. quando l'aggiudicatario si rende colpevole di frode;
 8. per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento dell'aggiudicatario;
 9. per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 10. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, del contratto;
 11. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 12. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'aggiudicatario per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 13. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria;
 14. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto;
 15. per violazioni delle norme di sicurezza;
 16. nel caso in cui l'aggiudicatario utilizzi gli spazi concessi dal Comune per la realizzazione di attività non previste nel presente appalto;
 17. in caso di comminazione di penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 18. ogni altra inadempienza anche se qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. Qualora si addivenga alla risoluzione dell'appalto l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dal Comune, per il rimanente periodo contrattuale.
 4. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'aggiudicatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune può rivalersi sulla cauzione, e addebitare all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della concessione.

articolo 19 - deposito cauzionale definitivo

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicatario del servizio, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una **cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto**, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'incremento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia fideiussoria, di:
 - ✓ obbligarsi a versare alla stazione appaltante su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla stazione appaltante senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
 - ✓ considerare valida la fideiussione fino a 120 giorni dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
4. Per l'importo ridotto della garanzia fideiussoria, si applica quanto previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito stesso e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

articolo 20 - penalità

1. Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni.
2. In caso di constatata inefficienza nella gestione del servizio, riscontrata nell'ambito dell'attività di controllo o di lamentele degli utenti, il Comune contesta tempestivamente le mancanze all'aggiudicatario per via telefonica, confermando per iscritto entro i due giorni successivi. L'aggiudicatario è tenuto a eliminare, immediatamente e se possibile le cause delle lamentele o del disservizio.

3. In caso di ulteriore inottemperanza nella gestione del servizio o di inosservanza delle norme contenute nel presente capitolato, il Comune applica una penalità di € 500,00, con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti.
4. Sono altresì applicate le penalità di seguito riportate, con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti:
 - ✓ interruzione del servizio: € 1.000,00 per ogni evento non gestito
 - ✓ per comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal capitolato: € 500,00
 - ✓ per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo: € 500,00
5. Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.
6. L'applicazione di tre penali determina la rescissione, di diritto, del contratto.
7. Qualora l'aggiudicatario persista nell'inosservanza delle norme dettate dal presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto o di parte di esso con il semplice preavviso da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R.
8. Sono ripetute all'aggiudicatario eventuali sanzioni elevate al Comune da parte di soggetti terzi, se riferite alla gestione del servizio oggetto del contratto.

articolo 21 – verifica di conformità

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
1. E' fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

articolo 22 - foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.

articolo 23 – adempimenti per la stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto non ha luogo prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte e tasse, comprese le spese di gara, i diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al contratto. Tali spese devono essere versate al Comune prima della stipula del contratto stesso.
4. Entro 5 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario deve produrre alla stazione appaltante, ai fini della stipulazione del contratto, la seguente documentazione:
 - a. polizze assicurative di cui all'articolo 17 comma 8 del presente capitolato;
 - b. deposito cauzionale di cui all'articolo 19 del presente capitolato;
 - c. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ex articolo 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d. il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, connessi al servizio oggetto di appalto, ovvero apposita autocertificazione in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge;
 - e. dichiarazione dei dati ai fini dell'osservanza dell'obbligo della tracciabilità finanziaria.
5. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, il Comune assegna un ulteriore termine, non superiore a 3 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, il Comune incamera la garanzia prestata a corredo dell'offerta, per rifiuto del contratto e ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formata in sede di gara.
6. In caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, ivi compresa la mancata presentazione del soggetto sottoscrittore alla convocazione inoltrata dal Comune per la firma del contratto stesso, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva e interpellare il concorrente secondo classificato.

7. Onde assicurare l'attivazione del servizio in tempo utile, sarà disposta l'esecuzione in via d'urgenza a seguito del verbale di aggiudicazione provvisoria.

articolo 24 – documentazione da produrre prima dell'inizio del servizio

1. L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, deve comunicare al Comune il nominativo e i recapiti del coordinatore dei servizi, per conto dell'aggiudicatario.

articolo 25- conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato, implica da parte dell'aggiudicatario la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.
2. Nella formulazione dell'offerta, l'aggiudicatario deve tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a suo totale carico; resta immutato l'obbligo per lo stesso di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché eventualmente elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.

articolo 26 - divieto di cessione del contratto e del credito

1. È vietata la cessione del contratto.
2. È fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione del Comune, ai sensi e nei modi previsti dagli art.1260 e ss. del codice civile.

articolo 27 - subappalto

1. Il subappalto delle prestazioni artistiche, tecniche, logistiche e di quant'altro occorra per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato, è ammesso nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.
2. Prima di procedere al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a verificare la regolarità contributiva del subappaltatore, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la pubblica amministrazione.
3. I contratti stipulati con i subappaltatori sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010, come disciplinato nel successivo articolo 28.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione, mediante richiesta della documentazione connessa alla stipula del contratto di subappalto, quale a titolo esemplificativo, mediante richiesta di copia del contratto, della documentazione attestante la regolarità contributiva, della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, l'iscrizione ad Albi, Registri o analoghi.
5. La violazione della normativa in merito ai requisiti di ordine generale e speciale, alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari, esonera il Comune dal pagamento del corrispettivo spettante al subappaltatore, così come risultante nel contratto stipulato tra le parti. In assenza di contratto, l'importo non liquidabile, è stabilito in contraddittorio tra le parti.

articolo 28 - ulteriori obblighi dell'aggiudicatario ai sensi della legge 136/2010

1. L'aggiudicatario assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
 - 1.1) il codice IBAN del conto dedicato alla commessa (n. 27 caratteri alfanumerici)
 - 1.2) il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della ditta
 - 1.3) l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni
 - 1.4) l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti la commessa di cui trattasi.
3. Il vincolo contrattuale con l'aggiudicatario si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, articolo 3, L. 136/2010.

articolo 29 – rischi di interferenza e documento di valutazione di rischi

1. Non rilevandosi rischi interferenti, non si procede alla redazione del DUVRI.
2. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per l'aggiudicatario e per ciascun sub affidatario, di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

articolo 30 – riservatezza delle informazioni e trattamento dati

1. Il trattamento dei dati è effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
2. Parimenti l'aggiudicatario è tenuto al trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla vigente normativa in materia.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Comune comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura sono acquisiti dalla medesima per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, e in particolare delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
4. I dati forniti dall'aggiudicatario sono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
5. Il trattamento dei dati è effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
6. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dal Comune;
7. La conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione;
8. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale del Comune che partecipa al procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e della legge 241/1990; 3) altri soggetti della pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
9. I diritti spettanti all'interessato sono sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
10. Titolare del trattamento è il Comune di Gressoney-Saint-Jean con sede in Villa Margherita n. 1.

articolo 31 - disposizioni finali

1. Il servizio deve essere prestato in conformità alle leggi nazionali e regionali vigenti.
2. Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le vigenti disposizioni legislative in tema di appalti, in quanto applicabili alla tipologia di servizio di cui al presente capitolato.
3. L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale, con particolare riguardo a quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

Gressoney-Saint-Jean, li 24.05.2016

**Il Responsabile Unico del Procedimento/Direttore
dell'esecuzione del contratto**
Ferruccio Parisio